

**LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14-07-2008
REGIONE LAZIO**

**Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei
diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini
stranieri immigrati**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 27
del 21 luglio 2008

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#)
[20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in materia d'interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:
- a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche, anche promuovendo l'istituzione di uno sportello unico per l'informazione, la formazione e l'assistenza dei cittadini stranieri immigrati;
 - b) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:
 - 1) l'attività di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano;
 - 2) l'assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di

protezione umanitaria nonché alle vittime di grave **sfruttamento** e riduzione in schiavitù;

- 3) i servizi di mediazione linguistico-culturale;
- 4) l'attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
- 5) il sostegno, ove necessario, e il supporto nell'ambito delle procedure di regolarizzazione anche attraverso il rafforzamento della rete e dell'integrazione tra gli uffici e i servizi preposti.



ARTICOLO 6

(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di monitoraggio, informazione, educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché per le vittime di situazioni di violenza o di grave **sfruttamento**.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26, di enti e organismi che, comunque, si occupano di cittadini stranieri immigrati, nonché dell'attività degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.



ARTICOLO 7

(Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di origine)

1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonché agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 27 per la realizzazione di:

- a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave **sfruttamento**, anche in ambito lavorativo;
- b) azioni di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine.



ARTICOLO 14

(Politiche del lavoro e di sostegno all'imprenditorialità)

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità all'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
2. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia:
 - a) favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;
 - b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonché alle vittime della tratta, gravemente sfruttate in regime di protezione sociale.
3. La Regione stipula convenzioni con gli enti bilaterali rappresentativi a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori e a garantire le necessarie verifiche.
4. La Regione, d'intesa con la provincia interessata e previa informazione degli organismi competenti, per assicurare una corretta gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, promuove convenzioni ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, con gli enti bilaterali finalizzate a:

a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;

b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;

c) favorire il reperimento degli alloggi, singoli o collettivi, necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona;

d) rafforzare il controllo ispettivo e sindacale della regolarità dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione alle situazioni di grave **sfruttamento** lavorativo;

e) facilitare l'accesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

5. In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998, è riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego banditi nell'ambito dell'ordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

6. La Regione, d'intesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative finalizzate al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per l'emersione delle situazioni di **sfruttamento** lavorativo ed a fornire adeguata ed efficace tutela.



ARTICOLO 22

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati

ottenuti che indichi in particolare:

- a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici;
- b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all'articolo 23 e dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di **sfruttamento** di cittadini stranieri immigrati;
- c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
- d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.